

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, novembre 2016

Circolare Mensile

OTTOBRE 2016: NOVITÀ.....2

1	Avvisi dell’Agenzia delle Entrate per regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2015	2
2	Avvisi dell’Agenzia delle Entrate su anomalie relative ai redditi per l’anno 2012 dei fabbricati locati.....	2
3	Banca dati VIES - Invio di comunicazioni di esclusione	3
4	Soggetti delle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria colpiti dal terremoto del 24.8.2016 - Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e contributivi	4
5	Assegnazione di beni ai soci e successiva cessione dei beni - Assenza di profili elusivi	6
6	Credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto - Modalità attuative	6
7	Crediti d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari per l’anno 2016 - Modalità e termini di presentazione delle istanze.....	9
8	Sostituzione di autocaravan - Concessione di un contributo.....	10
9	Tassazione su base catastale dei redditi prodotti dagli impianti fotovoltaici	12
10	Incentivi per l’assegnazione di azioni ai dipendenti	12
11	Convenzione in materia fiscale tra l’Italia e la Santa Sede - Entrata in vigore e provvedimenti attuativi	14

1	AVVISI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGOLARIZZARE L'OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA AL 2015
	Con il comunicato stampa 26.10.2016 n. 205, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono stati inviati circa 156.000 avvisi ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2015, ma che potrebbero essere tenuti a farlo.
1.1	<p>DESTINATARI</p> <p>Gli avvisi sono destinati ai contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base dei dati trasmessi dai sostituti d'imposta tramite le Certificazioni Uniche, risultano avere percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) che non hanno effettuato il conguaglio delle imposte; • non hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2015 (modello 730/2016 o UNICO 2016 PF). <p>Chi riceve l'avviso deve quindi verificare la propria posizione in modo da correggerla per tempo al fine di non incorrere in successivi controlli e sanzioni. Se dalla verifica emerge che la dichiarazione non doveva essere presentata, non occorre inviare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate.</p>
1.2	<p>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE OMESSA</p> <p>Se, invece, è confermato che doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi relativa al 2015, è possibile rimediare presentando il modello UNICO 2016 PF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; • entro il 29.12.2016 (cioè entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30.9.2016). <p>Nella dichiarazione, oltre ad indicare i redditi percepiti, è possibile far valere eventuali oneri deducibili o detraibili sostenuti nel 2015.</p>
1.3	<p>RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI</p> <p>Le violazioni commesse possono essere sanate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97.</p> <p>Ai fini del ravvedimento, oltre a presentare la dichiarazione omessa come sopra indicato, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pagare la sanzione ridotta di 25,00 euro per la tardiva presentazione della dichiarazione; • versare le eventuali imposte dovute e i relativi interessi legali; • pagare le sanzioni ridotte concernenti il tardivo versamento del saldo e degli acconti.
1.4	<p>INFORMAZIONI E ASSISTENZA</p> <p>I contribuenti che vogliono ricevere maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della dichiarazione possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rivolgersi agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate (nell'avviso è riportato l'indirizzo dell'ufficio più vicino); • chiamare il relativo <i>Call center</i> al numero 848.800.444, al costo della tariffa urbana a tempo: <ul style="list-style-type: none"> – dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17; – il sabato, dalle 9 alle 13.
2	AVVISI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU ANOMALIE RELATIVE AI REDDITI PER L'ANNO 2012 DEI FABBRICATI LOCATI
	Con il comunicato stampa 24.10.2016 n. 201, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono stati inviati ai contribuenti circa 60.000 avvisi concernenti i redditi dei fabbricati per il periodo d'imposta 2012, derivanti da canoni di locazione, compresi quelli per i quali si è optato per la cedolare secca, che, in base ai dati in proprio possesso, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nei modelli:

segue	<ul style="list-style-type: none"> • 730/2013; • UNICO 2013 PF.
2.1	<p>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Gli avvisi in questione sono inviati tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posta ordinaria; • posta elettronica certificata (PEC), ai titolari di partita IVA. <p>In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate precisa che il dettaglio delle anomalie riscontrate sarà reperibile nel "Cassetto fiscale" del contribuente, nella sezione "L'Agenzia scrive".</p>
2.2	<p>CONTATTO CON L'AGENZIA</p> <p>Ove il destinatario dell'avviso ritenga che i dati riportati nella dichiarazione siano corretti, può segnalarlo all'Agenzia delle Entrate utilizzando i seguenti numeri di telefono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 848.800.444 (da telefono fisso) o 06 96668907 (da cellulare); • dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. <p>In alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali delle Direzioni provinciali o utilizzare Civis (il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici) che consente anche di inviare in formato elettronico eventuali documenti.</p> <p>Il chiarimento della propria posizione con l'Agenzia delle Entrate eviterà che l'anomalia riscontrata si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio.</p>
2.3	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Se, invece, risulta confermato l'errore, il contribuente può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentando una dichiarazione integrativa; • versando le maggiori imposte dovute e i relativi interessi legali; • versando la sanzione in misura ridotta per l'infedele dichiarazione. <p>Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.</p>
2.4	<p>MISURA DELLE SANZIONI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Ove il reddito di locazione sia stato assoggettato all'IRPEF, la sanzione ridotta è pari al 15% della maggiore imposta determinata (un sesto della sanzione minima del 90% per infedele dichiarazione).</p> <p>Se, invece, per il reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo, si è optato per la cedolare secca, la sanzione ridotta è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 30% della maggiore imposta determinata, se i canoni sono stati dichiarati parzialmente (un sesto della sanzione minima del 180%); • al 40% della maggiore imposta determinata, se i canoni non sono stati dichiarati (un sesto della sanzione minima del 240%). <p>Calcolatore on line</p> <p>Per semplificare il calcolo delle sanzioni ridotte e degli interessi legali, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il "calcolatore" <i>on line</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disponibile sul proprio sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it); • denominato "Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d'imposta 2012".
3	<p>BANCA DATI VIES - INVIO DI COMUNICAZIONI DI ESCLUSIONE</p>
	<p>Con il comunicato stampa 3.10.2016 n. 193, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'invio di comunicazioni di esclusione dalla banca dati VIES nei confronti di circa 60.000 soggetti passivi IVA che, oltre a non aver presentato modelli INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi a partire dal primo trimestre 2015, mostrano caratteristiche di apparente inattività.</p>
3.1	<p>DISCIPLINA DELLA BANCA DATI VIES</p>

<p>segue</p>	<p>I soggetti passivi IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sono infatti tenuti a registrarsi nella banca dati VIES (<i>VAT Information Exchange System</i>). A tal fine, esercitano la relativa opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in sede di dichiarazione di inizio attività; • mediante gli appositi servizi dell’Agenzia delle Entrate, se soggetti già titolari di partita IVA. <p>Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 22 del DLgs. 175/2014, attuate con il provv. Agenzia delle Entrate 15.12.2014 n. 159941, l’esercizio dell’opzione determina l’immediata inclusione nella banca dati VIES e la conseguente possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie, senza applicazione del periodo sospensivo di 30 giorni precedentemente previsto.</p> <p>I controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, infatti, non sono più propedeutici all’inclusione nella banca dati, bensì successivi rispetto ad essa.</p>
<p>3.2</p>	<p>ESCLUSIONE DALLA BANCA DATI VIES</p> <p>Ai sensi dell’art. 35 co. 7-bis del DPR 633/72, si presume che un soggetto passivo IVA non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi.</p> <p>In tal caso, l’Agenzia procede all’esclusione del suo numero identificativo dalla banca dati VIES, previo invio di apposita comunicazione al soggetto interessato.</p> <p>Tuttavia, l’effettiva cancellazione della partita IVA dalla banca dati avviene il sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.</p> <p>Pertanto, allo scopo di mantenere l’iscrizione al VIES, i circa 60.000 contribuenti destinatari delle comunicazioni di esclusione annunciate dall’Agenzia potranno eventualmente fornire, in tale arco di tempo, la documentazione necessaria a dimostrare l’effettuazione di operazioni intracomunitarie nei quattro trimestri precedenti, ovvero fornire elementi sulle operazioni in corso o su quelle da effettuare.</p> <p>L’esclusione dalla banca dati VIES, peraltro, non pregiudica la possibilità di presentare una nuova richiesta di inserimento.</p>
<p>4</p>	<p>SOGGETTI DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, ABRUZZO E UMBRIA COLPITI DAL TERREMOTO DEL 24.8.2016 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI</p>
	<p>In considerazione degli eccezionali eventi sismici verificatisi il 24.8.2016 nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, con il DM 1.9.2016 (pubblicato sulla G.U. 5.9.2016 n. 207) sono stati sospesi i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi ai versamenti e agli altri adempimenti tributari (es. presentazione delle dichiarazioni), inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione e da accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122); • scadenti nel periodo compreso tra il 24.8.2016 e il 16.12.2016. <p>Con il DL 17.10.2016 n. 189, contenente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma, in corso di conversione in legge e suscettibile di modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono stati estesi i territori che possono beneficiare della sospensione; • è stato differito il periodo di sospensione degli adempimenti fiscali; • è stato differito il termine per effettuare gli adempimenti fiscali sospesi; • è stata prevista l’effettuazione in forma rateale dei versamenti sospesi; • è stata prevista la sospensione, tra l’altro, anche degli adempimenti e dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.
<p>4.1</p>	<p>TERRITORI INTERESSATI</p> <p>Secondo quanto previsto dal DL 189/2016, le sospensioni in esame riguardano un totale di 62 Comuni, rispetto ai 17 previsti dal citato DM 1.9.2016, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 nella Regione Lazio: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel Sant’Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI);

<p>segue</p>	<p>Micigliano (RI); Posta (RI);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 nella Regione Marche: Acquacanina (MC); Acquasanta Terme (AP); Amanda (FM); Arquata del Tronto (AP); Bolognola (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Cessapalombo (MC); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Force (AP); Gualdo (MC); Montalto delle Marche (AP); Montedinove (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Penna San Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); San Ginesio (MC); Sant'Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Venarotta (AP); Visso (MC); • 8 nella Regione Abruzzo: Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montereale (AQ); Montorio al Vomano (TE); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE); • 14 nella Regione Umbria: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG).
<p>4.2</p>	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>La sospensione si applica nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle persone fisiche che, alla data del 24.8.2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni colpiti dal sisma; • dei soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei predetti Comuni.
<p>4.3</p>	<p>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI</p> <p>Per effetto del DL 189/2016, la sospensione dei versamenti fiscali riguarda quelli scadenti nel periodo compreso tra il 24.8.2016 e il 30.9.2017 (prima 16.12.2016).</p> <p>Versamenti già effettuati</p> <p>Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.</p> <p>Esclusione delle ritenute</p> <p>La sospensione in esame non si applica alle ritenute, le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.</p> <p>In caso di impossibilità dei sostituti d'imposta ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6 co. 5 del DLgs. 18.12.97 n. 472, relativo alla non punibilità per forza maggiore.</p> <p>Il DL 189/2016 ha inoltre stabilito che la mancata effettuazione e il mancato versamento delle ritenute effettuate, a partire dal 24.8.2016 e fino al 19.10.2016 (data della relativa entrata in vigore), sono regolarizzati entro il 31.5.2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Effettuazione dei versamenti sospesi</p> <p>Il DM 1.9.2016 aveva stabilito che i versamenti oggetto di sospensione dovessero essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 20.12.2016.</p> <p>Il DL 189/2016 ha invece previsto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati avverrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione; • anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione; • secondo modalità e termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
<p>4.4</p>	<p>SOSPENSIONE DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI</p> <p>Per effetto del DL 189/2016, anche la sospensione degli altri adempimenti fiscali,</p>

segue	<p>diversi dai versamenti, riguarda quelli scadenti nel periodo compreso tra il 24.8.2016 e il 30.9.2017 (prima 16.12.2016).</p> <p>Effettuazione degli adempimenti sospesi Gli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31.10.2017 (prima 20.12.2016).</p>
4.5	<p>SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI Il DL 189/2016 ha inoltre disposto la sospensione dei termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (premi INAIL); • in scadenza nel periodo dal 24.8.2016 al 30.9.2017. <p>Versamenti già effettuati Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.</p> <p>Effettuazione degli adempimenti sospesi Gli adempimenti e i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30.10.2017; • senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.
5	<p>ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI E SUCCESSIVA CESSIONE DEI BENI - ASSENZA DI PROFILI ELUSIVI</p>
	<p>La ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2016 n. 93 ha chiarito che, se il socio assegnatario che ha beneficiato delle agevolazioni previste dall'art. 1 co. 115 ss. della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) cede, a sua volta, a terzi gli immobili pervenuti dalla società senza realizzare plusvalenze imponibili, il risparmio d'imposta che si genera ha natura di lecito risparmio d'imposta, derivando da un'agevolazione fiscale, e non di vantaggio fiscale indebito, censurabile con le norme sul divieto di abuso del diritto contenute nell'art. 10-bis della L. 212/2000.</p> <p>Anche se la risoluzione non lo afferma in modo esplicito, si deve ritenere che i medesimi principi debbano essere estesi ai beni pervenuti ai soci mediante cessione agevolata, o ai beni delle società commerciali che si sono trasformate in società semplice.</p>
5.1	<p>NATURA NON ABUSIVA DELL'OPERAZIONE La risoluzione precisa che, se manca anche solo uno degli elementi stabiliti dall'art. 10-bis della L. 212/2000 affinché un'operazione si consideri abusiva (realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica dell'operazione effettuata e considerazione del vantaggio fiscale quale elemento essenziale della scelta, senza il quale l'operazione non sarebbe stata posta in essere), non occorre più verificare se sussiste l'esimente prevista dal co. 3 della norma, ovvero se l'operazione possa dirsi giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, anche di carattere organizzativo o gestionale.</p> <p>Il riconoscimento del beneficio fiscale quale lecito risparmio d'imposta, derivante dalla mera fruizione di un'agevolazione fiscale, elimina quindi ogni necessità di ulteriore indagine in merito alla natura elusiva o meno dell'operazione effettuata.</p>
5.2	<p>PRECEDENTI TRATTATIVE TRA LA SOCIETÀ E IL TERZO ACQUIRENTE Secondo l'Agenzia delle Entrate, non rivestono natura abusiva neanche le cessioni effettuate dai soci delle società che già avevano in corso trattative con il terzo acquirente, accantonate per lasciare spazio all'assegnazione e alla successiva vendita dell'immobile al terzo da parte dei soci.</p>
6	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI BONIFICA DEI BENI E DELLE AREE CONTENENTI AMIANTO - MODALITÀ ATTUATIVE</p>
	<p>Con il DM 15.6.2016, pubblicato sulla G.U. 17.10.2016 n. 243, sono state definite le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta relativo agli interventi di bonifica dall'amianto di cui all'art. 56 della L. 28.12.2015 n. 221.</p>

6.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato; • che effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dall'1.1.2016 al 31.12.2016.
6.2	<p>INTERVENTI AGEVOLABILI</p> <p>Sono ammissibili al credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro; • le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e, comunque, non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato. <p>Ai fini del credito d'imposta in commento, sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lastre di amianto piane od ondulate, coperture in eternit; • tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto; • sistemi di coibentazione industriale in amianto. <p>Viene, inoltre, disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, deve essere almeno pari a 20.000,00 euro; • l'ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all'importo di 400.000,00 euro per ciascuna impresa. <p>Attestazione di effettività delle spese sostenute</p> <p>Le spese si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109 del TUIR.</p> <p>L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal presidente del Collegio sindacale; • da un revisore legale iscritto nel registro dei Revisori legali; • da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro; • dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.
6.3	<p>AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per i suddetti interventi effettuati dall'1.1.2016 al 31.12.2016.</p> <p>L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento "de minimis" (regolamento UE n. 1407/2013).</p> <p>Trattamento fiscale</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. <p>Incumulabilità</p> <p>Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.</p>
6.4	<p>PROCEDURA DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA</p>

<p>segue</p>	<p>Le imprese interessate all'agevolazione devono presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta in esame.</p> <p>La domanda deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito <i>www.minambiente.it</i>; • dal 16.11.2016 (trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente DM nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>) e fino al 31.3.2017. <p>Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il costo complessivo degli interventi; • l'ammontare delle singole spese eleggibili; • l'ammontare del credito d'imposta richiesto; • di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa. <p>La domanda deve inoltre essere corredata, a pena di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato, presentato all'ASL competente; • dalla comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavoro già approvato, comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta dalla ASL; • dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute; • dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti "<i>de minimis</i>" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dal regolamento UE n. 1407/2013.
<p>6.5</p>	<p>RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta viene riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • previa verifica, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti; • secondo l'ordine di presentazione delle domande; • sino all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro. <p>Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.</p>
<p>6.6</p>	<p>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241; a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; • è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo; la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dall'1.1.2017; • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016. <p>L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p>Ai fini del suddetto controllo, il Ministero, preventivamente alla comunicazione alle</p>

segue	<p>imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione; • dell’importo del credito concesso; • delle eventuali variazioni e revoche.
6.7	<p>REVOCA È prevista la revoca del credito d’imposta, con recupero del beneficio indebitamente fruito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti; • nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri; • in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.
7	<p>CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI PER L’ANNO 2016 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p>
	<p>Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con le circ. 17.10.2016 n. 76689 e 76690, ha ridisciplinato le modalità e i termini di presentazione delle istanze relative ai crediti d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari, previsti dall’art. 3 del DL 24.6.2014 n. 91 (conv. L. 11.8.2014 n. 116) e dai DM 13.1.2015 n. 272 e n. 273. Le circolari in commento, relative all’anno 2016, sostituiscono le precedenti circ. 8.10.2015 n. 67351 e 67340.</p> <p>Per approfondimenti su tali agevolazioni, si vedano le Circolari mensili n. 2 di febbraio 2015 e n. 6 di giugno 2014.</p>
7.1	<p>CREDITO D’IMPOSTA PER L’E-COMMERCE DI PRODOTTI AGRICOLI La circ. Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 17.10.2016 n. 76689 ha fornito indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, introdotto dall’art. 3 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 91 e disciplinato dal DM 13.1.2015 n. 273.</p> <p>Termini di presentazione delle istanze Le imprese interessate devono presentare l’istanza dal 20 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Pertanto, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2016, le imprese dovranno presentare l’istanza dal 20 al 28.2.2017.</p> <p>Modalità di presentazione delle istanze Le imprese interessate devono presentare l’istanza per la concessione del credito d’imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redatta sulla base della specifica modulistica; • alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - Ufficio Politiche di filiera (PQAI III); • all’indirizzo PEC saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato “p7m”, firmata digitalmente a pena di inammissibilità, a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell’impresa beneficiaria; • riportando il seguente oggetto: “DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA”.
7.2	<p>CREDITO D’IMPOSTA PER LE RETI DI IMPRESE AGRICOLE La circ. Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 17.10.2016 n. 76690 ha fornito indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per incentivare la creazione di nuove reti di imprese, ovvero per lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, introdotto dall’art. 3 co. 3 del DL 24.6.2014 n. 91 e disciplinato dal DM 13.1.2015 n. 272.</p> <p>Termini di presentazione delle istanze Le imprese partecipanti al contratto di rete devono presentare l’istanza, per il tramite</p>

<p>segue</p>	<p>dell'impresa capofila, dal 20 al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Pertanto, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2016, le imprese dovranno presentare l'istanza dal 20 al 28.2.2017.</p> <p>Modalità di presentazione delle istanze L'impresa capofila della rete presenta l'istanza per la concessione del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redatta sulla base della specifica modulistica; • alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio Politiche di filiera (PQAI III); • all'indirizzo PEC saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato "p7m", firmata digitalmente a pena di nullità, a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale; • riportando il seguente oggetto: "DM272RI-PARTITAIVAIMPRESACAPOFILA".
<p>8</p>	<p>SOSTITUZIONE DI AUTOCARAVAN - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO</p>
	<p>Con il DM 13.9.2016, pubblicato sulla G.U. 25.10.2016 n. 250, sono state stabilite le disposizioni attuative dell'art. 1 co. 85-86 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha previsto la concessione di incentivi per la rottamazione di autocaravan e la loro sostituzione con veicoli nuovi della stessa tipologia e di più elevata classe ambientale.</p>
<p>8.1</p>	<p>DEFINIZIONI</p>
	<p>Ai fini in esame, si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "autocaravan", i veicoli di cui all'art. 54 co. 1 lett. m) del DLgs. 285/82 (Codice della strada); • "autocaravan nuovi", gli autocaravan mai immatricolati in Italia o all'estero, sia in via definitiva sia in via provvisoria, accompagnati da un valido certificato di conformità ovvero da certificato di approvazione.
<p>8.2</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO</p>
	<p>Il previsto contributo spetta a coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquistano, anche in locazione finanziaria, nel periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2016 ed immatricolano entro il 31.3.2017 ad uso proprio in Italia, un autocaravan nuovo, conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe "Euro 5" o a classi successive; • in sostituzione di un autocaravan conforme alle norme sulle emissioni "Euro 0", "Euro 1" o "Euro 2", che deve essere demolito. <p>Il contributo è concesso a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all'estero; • contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo sia consegnato al venditore un autocaravan che risulti già immatricolato in Italia alla data del 31.12.2015 e che appartenga ad una delle classi di emissioni "Euro 0", "Euro 1" o "Euro 2"; • il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno un anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, sia intestato, da almeno un anno, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei predetti familiari; • nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.
<p>8.3</p>	<p>AMMONTARE DEL CONTRIBUTO</p>
	<p>Il contributo riconosciuto ammonta a 5.000,00 euro e può essere fruito nel rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei limiti e delle condizioni degli aiuti "de minimis" (regolamento UE n. 1407/2013); • dell'ammontare complessivo delle risorse stanziato, pari a 5 milioni di euro.

<p><i>segue</i></p>	<p>Il suddetto contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere chiaramente indicato nell'atto di acquisto del veicolo nuovo; • è anticipato dal venditore mediante sconto sul prezzo di vendita del veicolo nuovo, come risultante dall'atto di vendita, al lordo delle imposte; • è recuperato dal venditore mediante il riconoscimento di un corrispondente credito d'imposta.
<p>8.4</p>	<p>ADEMPIMENTI DEL VENDITORE</p> <p>Per poter concedere il contributo in esame, i venditori devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registrarsi sull'apposita piattaforma istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; • effettuare la prenotazione del contributo, che avviene in ordine cronologico, sulla base della procedura resa disponibile sul Portale dell'Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it). <p>Entro 90 giorni dalla prenotazione i venditori devono confermare l'operazione di acquisto, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato. In caso di mancata conferma dell'operazione, la prenotazione del contributo è annullata e le relative risorse sono rese nuovamente disponibili.</p> <p>I venditori hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo; • pena il mancato riconoscimento sotto forma di credito d'imposta del contributo concesso. <p>Apertura e chiusura delle prenotazioni</p> <p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con avviso pubblicato sul proprio sito (www.mit.gov.it), comunica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi; • il termine delle stesse per esaurimento delle risorse disponibili.
<p>8.5</p>	<p>CONCESSIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>I venditori degli autocaravan nuovi recuperano il contributo concesso mediante un credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette preventivamente all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti beneficiari del credito d'imposta, identificati dal relativo codice fiscale, l'importo del credito spettante a ciascuno di essi e le eventuali variazioni e revoche; • il modello F24 contenente la compensazione del credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; • con successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sarà istituito un apposito codice tributo da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. <p>Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione dal beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale, risulti superiore all'ammontare spettante, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.</p>
<p>8.6</p>	<p>REVOCA E RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia accertata l'indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dal presente DM, il credito d'imposta concesso</p>

<i>segue</i>	è revocato e si procede al relativo recupero, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.
9	TASSAZIONE SU BASE CATASTALE DEI REDDITI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
	L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 27.10.2016 n. 98, ha affrontato il tema dell'esercizio dell'opzione per la tassazione su base catastale dei redditi prodotti dagli impianti fotovoltaici posseduti dalle società agricole.
9.1	<p>CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL REGIME AGEVOLATO</p> <p>In particolare, è stato chiarito che per poter beneficiare del regime agevolato contenuto nel co. 423 dell'art. 1 della L. 266/2005, secondo cui la produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte di società agricole costituisce, sino a 260.000 kWh all'anno, attività agricola produttiva di reddito fondiario mentre per l'eccedenza il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25%, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitare una apposita opzione nella prima dichiarazione fiscale (IVA o redditi) da presentare con riferimento al periodo d'imposta in cui sussistono i requisiti previsti, ai sensi del co. 1093 dell'art. 1 della L. 296/2006; • che la società (società di persone, srl o società cooperativa) sia qualificabile come "agricola", ovvero sia che la ragione o la denominazione sociale della società contenga l'indicazione di "società agricola" e che l'oggetto sociale preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.; • che venga effettivamente svolta in forma esclusiva un'attività agricola.
9.2	<p>REQUISITO DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA</p> <p>L'Agenzia ribadisce che la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata un'attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c., in quanto l'attività è svolta utilizzando una risorsa dell'azienda, cioè il fondo.</p> <p>La stessa Agenzia delle Entrate, nella circ. 1.10.2010 n. 50, ha chiarito che le società che svolgono attività agricole oltre i limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, per la parte eccedente determinano la base imponibile analiticamente ai sensi degli artt. 56 e ss. del TUIR. Il requisito dell'esclusività, quindi, si perde solamente nel caso in cui pongano in essere attività strumentali a quella principale tali da snaturare la capacità di produzione di reddito della società che deve originare principalmente dalle attività agricole.</p>
9.3	<p>ESERCIZIO DELL'OPZIONE E DETERMINAZIONE DEL REDDITO</p> <p>Come confermato dalla risoluzione in esame, quindi, tutte le società agricole aventi i sopracitati requisiti possono optare per la tassazione su base catastale del reddito derivante dalla produzione di energia fotovoltaica nel limite di 260.000 kWh annui.</p> <p>Ai sensi del co. 423 dell'art. 1 della L. 266/2005, invece, oltre il limite annuo di 260.000 kWh di energia prodotta, il relativo reddito deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere assoggettato a tassazione forfetaria (applicazione del coefficiente di redditività del 25% per la produzione eccedente il limite di 260.000 kWh annui), se risultano soddisfatti i requisiti indicati nella circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2009 n. 32 relativi alla connessione dell'attività fotovoltaica con quella agricola; • in caso contrario, essere determinato seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa, anche se la società ha esercitato l'opzione ai sensi del citato co. 1093. <p>Infine, nella ris. 98/2016 viene precisato che, ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al co. 1093, è sufficiente che la società agricola che intende optare per la tassazione su base catastale posseda i requisiti soggettivi e oggettivi fin dall'inizio del periodo d'imposta, mentre i requisiti di connessione (circ. Agenzia delle Entrate 32/2009) possono essere conseguiti durante il periodo d'imposta e non è richiesto che sussistano prima di esercitare l'opzione.</p>
10	INCENTIVI PER L'ASSEGNAZIONE DI AZIONI AI DIPENDENTI
	In data 10.10.2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche

segue	<p>sociali il DM 20.6.2016, il quale, in attuazione dell'art. 1 co. 180 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), definisce le modalità e i criteri di utilizzo dell'apposito Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istituito presso il suddetto Ministero; • finalizzato a incentivare le iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e la diffusione dei piani di azionariato dedicati ai dipendenti, mediante la concessione di un contributo economico (c.d. "bonus azionariato").
10.1	<p>IMPRESE BENEFICIARIE</p> <p>Possono accedere al beneficio di cui al DM 20.6.2016, posto a carico del suddetto Fondo, ove sussistano le condizioni di seguito esaminate, esclusivamente le società per azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • italiane; • ovvero di altri Paesi dell'Unione europea, con almeno una sede secondaria nel territorio italiano.
10.2	<p>OPERAZIONI AGEVOLATE</p> <p>Sono agevolate le iniziative avviate dalle suddette imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato e quadro (esclusi, quindi, dirigenti e dipendenti a tempo determinato); • consistenti nell'assegnazione di azioni a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, con offerta in sottoscrizione, in quest'ultimo caso: <ul style="list-style-type: none"> – a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato; – nei limiti del 20% della retribuzione netta annua del lavoratore, comprensiva delle maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva; – con esclusione della possibilità di acquisto mediante quote di TFR.
10.3	<p>CONDIZIONI DI ACCESSO</p> <p>L'accesso al beneficio in esame è subordinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla presentazione, da parte delle società interessate, di un'apposita domanda al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali; • al possesso, da parte delle medesime, di un DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in regola al momento dell'erogazione del finanziamento; • al rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti "de minimis" (regolamento UE n. 1407/2013). <p>L'adesione del lavoratore alle iniziative in esame, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere volontaria e consapevole e, quindi: <ul style="list-style-type: none"> – non deve essere subordinata ad alcun obbligo; – deve essere preceduta da un'adeguata informativa, fornita al momento della proposizione dell'assegnazione delle azioni, con riguardo alle caratteristiche dell'operazione e alle eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali connesse al relativo possesso; • non deve essere fonte di discriminazioni, dovendo, in ogni caso, garantire ai singoli lavoratori la parità di trattamento a parità di condizioni in relazione alla categoria, al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio.
10.4	<p>AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA</p> <p>Il beneficio consiste nel riconoscimento di una somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari: <ul style="list-style-type: none"> – in caso di assegnazione a titolo gratuito, al 30% del valore dell'azione; – in caso di assegnazione a titolo oneroso, al 30% della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore; • comunque non superiore all'importo di 10,00 euro per ciascuna azione. <p>Ai fini in esame, per valore delle azioni si intende:</p>

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il valore nominale delle stesse; • ovvero, in caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi UE, il prezzo medio ponderato dell'ultimo semestre di quotazione. <p>Stante il contingentamento delle risorse stanziato, si stabilisce, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare del <i>bonus</i> non possa complessivamente eccedere: <ul style="list-style-type: none"> – con riferimento a ciascuna impresa, il 10% delle disponibilità del Fondo; – con riferimento a ciascun gruppo di imprese, il 20% delle disponibilità del Fondo; • la concessione del beneficio sia subordinata all'esame di tutte le domande presentate; • qualora le richieste di ammissione dovessero superare l'importo delle suddette risorse, le quote da erogare saranno proporzionalmente ridotte.
<p>10.5</p>	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno resi noti mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it).</p> <p>Per ciascuna impresa, è ammessa una sola domanda.</p>
<p>10.6</p>	<p>POSSIBILE APPLICAZIONE CONGIUNTA DI ESENZIONI/AGEVOLAZIONI FISCALI IN CAPO AL LAVORATORE</p> <p>Ausplicando l'intervento, sul punto, di un tempestivo chiarimento ufficiale, ci si chiede se alle assegnazioni di azioni di cui al DM 20.6.2016 – legittimanti l'accesso, da parte della società, al beneficio economico a carico del Fondo ex L. 147/2013 – si applichi l'art. 51 co. 2 lett. g) del TUIR, che esclude dal reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, per un importo complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, a 2.065,83 euro.</p> <p>Per effetto di quanto disposto dall'art. 1 co. 184 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), tale regime vale anche nell'eventualità in cui le azioni siano assegnate – a richiesta del dipendente in presenza di una disposizione abilitante della contrattazione collettiva di secondo livello – in sostituzione delle somme allo stesso spettanti a titolo di premio di risultato e/o di partecipazione agli utili, potenzialmente assoggettabili, stante la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 1 co. 182 ss. della medesima L. 208/2015 e al DM 25.3.2016, ad un'imposta sostitutiva del 10%. Ciò al fine di godere dell'esenzione, nel rispetto dei limiti indicati dal TUIR, da qualsiasi forma di tassazione (cfr. la circ. Agenzia Entrate 15.6.2016 n. 28).</p> <p>I dubbi circa l'applicabilità della citata lett. g) derivano dal fatto che la stessa subordina l'esclusione dal reddito ad una serie di condizioni, tra cui, per quanto qui interessa, la necessità che l'offerta di azioni sia rivolta alla "<i>generalità dei dipendenti</i>".</p> <p>Il DM 20.6.2016 fa, invece, riferimento alle sole assegnazioni rivolte ai dipendenti a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato e quadro.</p> <p>Al riguardo, può, tuttavia, osservarsi che l'Agenzia delle Entrate (cfr. la ris. 4.12.2012 n. 103), sulla base di un'interpretazione sistematica dell'art. 51 del TUIR, sembrerebbe orientata a consentire l'accesso all'agevolazione anche in caso di assegnazione di azioni a "<i>categorie di dipendenti</i>", ricomprendendo in tale concetto non solo le categorie civilistiche (dirigenti, quadri, impiegati, operai), ma anche i dipendenti appartenenti ad un qualsivoglia gruppo omogeneo (in quanto appartenenti, ad esempio, al medesimo settore o esercenti le medesime mansioni).</p>
<p>11</p>	<p>CONVENZIONE IN MATERIA FISCALE TRA L'ITALIA E LA SANTA SEDE - ENTRATA IN VIGORE E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI</p>
	<p>In data 1.4.2015 è stata stipulata la Convenzione in materia fiscale tra l'Italia e la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), ratificata con la L. 7.7.2016 n. 137 ed entrata in vigore il 15.10.2016.</p> <p>In particolare, la Convenzione ha previsto, oltre ad apposite procedure di scambio di</p>

<p>segue</p>	<p>informazioni ai fini fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'istituzione di un regime semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, da parte di alcune categorie di soggetti residenti in Italia; • una procedura di regolarizzazione per i periodi d'imposta pregressi, avente gli stessi effetti della <i>voluntary disclosure</i>. <p>Provvedimenti attuativi</p> <p>In attuazione della suddetta Convenzione, l'Agenzia delle Entrate ha emanato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il provv. 18.10.2016 n. 171514, che disciplina gli adempimenti afferenti le modalità di determinazione e versamento delle imposte dovute (ai sensi dell'art. 2 della Convenzione) e individua il sistema di tassazione applicabile nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della Convenzione stessa; • il provv. 18.10.2016 n. 171521, con il quale sono stati approvati i modelli di istanza, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la definizione dei periodi d'imposta pregressi fino al 2015.
<p>11.1</p>	<p>TASSAZIONE DEI PROVENTI E DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE</p> <p>L'art. 2 della Convenzione ha istituito, a regime, un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti finanziari nello Stato della Città del Vaticano da parte di alcune categorie di soggetti residenti in Italia.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>La disciplina in esame riguarda gli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano con i quali i soggetti fiscalmente residenti in Italia, indicati all'art. 2 paragrafo 1 della Convenzione, intrattengono rapporti di deposito, custodia, amministrazione o gestione di attività finanziarie.</p> <p>Tali soggetti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i chierici e i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, i dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all'art. 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati (art. 2 paragrafo 1 lett. a); • gli Istituti di Vita Consacrata, le Società di Vita Apostolica e gli altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana (art. 2 paragrafo 1 lett. b). <p>Regime di imposizione</p> <p>Sui risultati della gestione e sui redditi determinati secondo i criteri del "regime del risparmio amministrato" o del "regime del risparmio gestito" (rispettivamente, artt. 6 e 7 del DLgs. 21.11.97 n. 461):</p> <ul style="list-style-type: none"> • i suddetti enti calcolano un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicando l'aliquota corrispondente a quella dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d'imposta che sarebbe stata applicata sui redditi qualora le attività finanziarie fossero state detenute in Italia presso intermediari finanziari abilitati all'applicazione delle disposizioni di cui ai citati artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97; • con riferimento ai suddetti soggetti indicati all'art. 2 paragrafo 1 lett. b) della Convenzione, sui redditi per i quali non è prevista l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta o di un'imposta sostitutiva, i suddetti enti applicano un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%. <p>Imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE)</p> <p>Per i suddetti soggetti indicati all'art. 2 paragrafo 1 lett. a) della Convenzione, gli enti finanziari calcolano altresì l'imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) con le modalità e aliquote ordinarie (ex art. 19 co. 18 - 23 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214).</p> <p>Regime transitorio</p>

<p>segue</p>	<p>Per le attività finanziarie detenute dai soggetti sopra indicati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, presso i suddetti enti finanziari professionali, la tassazione dei relativi redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria percepiti e realizzati nel medesimo periodo è applicata, anche in mancanza di opzione, con i criteri del regime del risparmio gestito (ex art. 7 del DLgs. 461/97). Tuttavia, è fatta salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione (ex art. 7 co. 2 del DLgs. 461/97) da rilasciare al soggetto gestore entro il termine del 31.12.2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo.</p>
<p>11.2</p>	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI FISCALI FINO AL 2015 Gli artt. 3 e 4 della Convenzione prevedono una procedura di regolarizzazione, per i suddetti soggetti di cui all'art. 2 paragrafo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i periodi d'imposta ancora accertabili, fino al 2015; • avente gli stessi effetti della "collaborazione volontaria" (c.d. "voluntary disclosure"), di cui alla L. 15.12.2014 n. 186. <p>A tal fine, occorre la presentazione di un'apposita istanza di definizione redatta sui modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Struttura dei modelli di istanza di definizione I suddetti modelli sono diversificati per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche e sono composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal frontespizio; • dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente; • dal quadro per l'indicazione delle informazioni rilevanti per la corretta individuazione delle attività finanziarie detenute, per la determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e, ove dovute, delle relative imposte. <p>Documentazione da allegare all'istanza di definizione L'istanza di definizione deve essere corredata, a pena di nullità, da una documentazione di accompagnamento idonea a rappresentare analiticamente per ogni conto detenuto e per ognuno degli anni oggetto di regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il saldo o il valore delle attività detenute nel conto al 31 dicembre di ciascun anno, ovvero alla data di chiusura; • l'ammontare dei redditi di capitale e dei redditi diversi generati dalle suddette attività; • l'ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione (ai sensi degli artt. 3 e 4 della Convenzione). <p>Per la redazione della documentazione di accompagnamento occorre utilizzare lo schema riportato nell'Allegato 4 del provv. 171521/2016.</p> <p>Modalità e termini di presentazione delle istanze Entro il 13.4.2017 (180° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione), i contribuenti interessati possono presentare l'istanza, debitamente compilata e sottoscritta, all'Autorità competente della Santa Sede (Istituto per le opere di religione, IOR), che provvede alla trasmissione telematica della stessa all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Ricevuta di presentazione dell'istanza L'Autorità competente della Santa Sede incaricata della trasmissione telematica rilascia al contribuente interessato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente; • gli estremi identificativi della ricevuta di presentazione del modello rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per attestare l'avvenuta ricezione. <p>Tale ricevuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a

<i>segue</i>	<p>quello dell'invio, salvo cause di forza maggiore;</p> <ul style="list-style-type: none">• costituisce la prova dell'avvenuta presentazione dell'istanza. <p>Conservazione del modello Il modello dell'istanza di definizione, debitamente sottoscritto dal soggetto interessato, deve essere conservato a cura di quest'ultimo.</p> <p>Pagamento delle somme dovute Per il perfezionamento della procedura, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi dovuti entro il 15.10.2017 (un anno dall'entrata in vigore della Convenzione).</p>
--------------	---

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti